Convenzione INAIL con alcuni sindacati di medicina generale

Data 12 settembre 2007
Categoria professione

Siglata una nuova convenzione tra INAIL ed alcune rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale (FIMMG, SIMET E SMI) per le certificazioni degli infortuni sul lavoro. Prevista anche la compilazione o trasmissione telematica previa incentivazione economica.

ACCORDO INAIL E RAPPRESENTANZE SINDACALI DI CATEGORIA (FIMMG, SIMET E SMI-EX CUMI): DISCIPLINA DEI RAPPORTI NORMATIVI ED ECONOMICI CON I MEDICI DI FAMIGLIA CHE REDIGONO LA CERTIFICAZIONE A FAVORE DEGLI ASSICURATI INAIL .

Premessoche:

Il comma 1 dell'art 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce che "l'INAIL, in deroga al disposto dell'art 14, comma 3, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n.833 , provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici" ;
l'INAIL, in attuazione di tale disposto legislativo, ha definito la disciplina relativa alla certificazione di competenza, secondo criteri idonei a garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali in conformità a quelli delineati nella legge del 9 marzo 1989, n. 88 e alle norme di attuazione della legge del 7 agosto 1990, n. 241 per quanto concerne in particolare la qualità e tempestività delle prestazioni e dei servizi a favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici;
in tale ambito l'INAIL ha predisposto una specifica modulistica per le certificazioni redatte dai medici esterni (cfr. all.ti A e B);
le predette certificazioni configurano una forma di fattiva collaborazione con l'Istituto nella gestione del caso di infortunio, in quanto non sono una semplice attestazione dell'inabilità temporanea al lavoro, ma contengono informazioni utili, così come previsto dall'art. 53 del T.U ., per l'istruttoria medico-legale che sarà svolta successivamente dai medici dell'Istituto. Si fa riferimento ai dati anamnestici lavorativi e patologici, nonchè alle menomazioni lavorative ed extralavorative preesistenti e ad ogni altro elemento clinico diagnostico necessario alla trattazione del caso;
sempre nell'ottica della qualità e tempestività delle prestazioni e servizi a favore degli assicurati, le parti firmatarie del presente Accordo riconoscono il valore aggiunto professionale dell'utilizzo delle procedure informatiche, e si impegnano a mettere in atto tutte le iniziative per la piena informatizzazione delle attività di certificazione. Dette iniziative daranno risalto, sotto il profilo professionale, alla raccolta dei dati anamnestici lavorativi e patologici (cfr.all.C);
insieme all'informatizzazione, le parti intendono approfondire, congiuntamente, gli aspetti sanitari collegati ai rischi lavorativi, al fine di rendere un fattivo contributo all'emersione delle patologie lavoro-correlate e a tutte le rilevazioni statistico-epidemiologiche che una reale collaborazione possa consentire, con particolare riguardo all'alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate di cui al comma 5 dell'art.10 del D.lgs. n.38/2000;
l'INAIL porrà in essere un'attivita formativa atta a favorire la migliore efficacia del presente Accordo;
le parti si impegnano a garantire che la gestione ed il trattamento dei dati sensibili sia effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.196/2003 in materia di privacy.
L'INAIL, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica in Roma, via IV Novembre n. 144

e

Le Rappresentanze sindacali di categoria FIMMG, SIMET, SMI (ex CUMI)

concordano quanto segue:

Art 1 Campo di applicazione .
Il presente Accordo regola i rapporti tra l'INAIL e i medici di famiglia inerenti la compilazione e trasmissione dei certificati, che i medici stessi redigono a favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici, nonchè i compensi previsti per detteattività.

Art 2 Compiti del medico.
Il medico si impegna a redigere la certificazione (modelli A e B) riportando le informazioni previste dall'art. 53 del T.U. 1124 del 30 giugno 1965, nonchè tutti gli altri dati presenti nella nuova modulistica.
Si impegna, altresi, a trasmetterla all'INAIL entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita, pena la non corresponsione degli emolumenti previsti dagli artt. 3 e 4. Ai fini di cui sopra, 1' Istituto richiederà al medico l'articolazione dell'orario relativo all'espletamento della propria attività lavorativa ambulatoriale.
La certificazione, redatta sulla base del modello di cui agli allegati A e B, deve essere completa in ogni sua parte, pena la non corresponsione dei predetti emolumenti previsti dagli artt. 3 e 4.
Detti modelli potranno essere suscettibili di modifica in relazione a nuove disposizioni di legge o a intervenuti regolamenti in materia di privacy.

La trasmissione dovrà avvenire :

per via informatica

In tal caso il medico dovrà attenersi alle specifiche tecniche e alle modalità procedurali definite dall'INAIL medesimo, nel rispetto delle disposizioni del D. lgs. n.82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, dovrà richiedere all'INAIL l'autenticazione per l'accesso alla funzione di invio telematico delle certificazioni.
Il medico si impegna, inoltre, a consegnare copia cartacea per l'infortunato e per il datore di lavoro, ottenuta a mezzo stampa, nonchè a conservare, per un massimo di tre anni dalla data di compilazione, un'ulteriore copia, debitamente sottoscritta da parte dell'interessato per essere esibita a richiesta dell'INAIL o di altro Ente o Organismo.
con altra modalità (es: fax o buste preaffrancate)
Nelle more dell'informatizzazione, la certificazione avverrà sulla versione cartacea dei predetti modelli A e B predisposti dall'INAIL.
L'INAIL si impegna a fornire al medico i modelli cartacei e le buste preaffrancate sulla base di apposita richiesta.
In mancanza dei predetti modelli il medico potrà redigere eccezionalmente il certificato su copia a stampa, che potrà essere scaricata dal sito www.inail.it (Assicurazione, Modulistica - download dei modelli, "Certificazione medica"), completandolo, comunque, in ogni sua parte e inoltrandolo all'INAIL.
Anche nel caso in cui il medico rediga il certificato su supporto cartaceo provvederà a consegnare copia per l'infortunato e per il datore di lavoro.

Art 3 Compensi

Il compenso stabilito per la redazione di ciascun certificato al medico di medicina generale titolare del caso, anche quando la certificazione sia redatta dal proprio sostituto e/o associato, è pari a euro 27,50 e viene corrisposto per un massimo di tre certificati.
L'eventuale riammissione in temporanea per lo stesso caso non da luogo ad ulteriori compensi.
L'INAIL provvede alla liquidazione dei compensi trimestralmente, sulla base delle distinte presentate dal medico stesso e secondo le modalità dallo stesso indicate. E' fatto divieto al medico di percepire direttamente dall'assicurato compensi, a qualsiasi titolo, per le certificazioni di cui al presente Accordo, alla luce dell'art.57, ultimo comma, della legge n.833/1978.

Art 4 Compenso professionale per la trattazione informatica del caso

Costituisce maggior apporto professionale la compilazione e l'invio della certificazione mediante mezzo informatico.
Tale utilizzo prevede l'inserimento dei dati negli specifici campi - stabiliti nel modello informatico conforme agli allegati A e B - attinenti, tra l'altro, l'anamnesi lavorativa e patologica del soggetto, nonchè le menomazioni lavorative ed extra lavorative preesistenti ed ogni altro e1emento c1inico diagnostico necessario alla trattazione del caso.
Analogamente deve essere considerato apporto professionale quello connesso con la trattazione informatica del caso, comprensiva della eventuale trascrizione e invio telematico dei contenuti delle certificazioni redatte da altri medici (ancorchè non convenzionati) con conseguente integrazione e valutazione dei contenuti del modello cartaceo.
Per la trattazione informatica del caso (cfr. Nota tecnica, All. C), secondo i criteri riportati nell'art.2, è previsto un aumento del compenso pari a 5 euro per ogni certificazione trasmessa all'INAIL in via telematica, sempre nel limite massimo di tre certificati.

Art 5 Obblighi contributivi e ritenute

L'INAIL, sui compensi liquidati, provvede a versare all'ENPAM il contributo previdenziale, comprensivo della quota a carico del medico, calcolato nella misura prevista dall'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale vigente al momento del pagamento.
I compensi, inoltre, sono soggetti alla ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito (IRE), mentre sono esenti da IVA ai sensi della circolare n.4 del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate e secondo quanto previsto nella Risoluzione n. 36/E del 13 marzo 2006 dell'Agenzia stessa.

Art 6. Avvio dell'infortunato all'INAIL

Il medico, sempre nell'ottica di agevolare la tempestiva "presa in carico" dell'assicurato da parte dell'INAIL, avvierà quanto prima l'assicurato stesso alle Strutture INAIL per gli ulteriori accertamenti medico-legali e per la relativa certificazione.
Eventuali certificazioni rilasciate da medici di famiglia successivamente alla convocazione dell'assicurato da parte dell'INAIL non daranno luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Art 7 Formazione

Le parti si impegnano a promuovere opportune iniziative scientifiche e di formazione dei medici in merito alla piena conoscenza della legislazione in materia, anche ai fini della corretta aderenza della certificazione alla normativa vigente.

Art 8 Denunce segnalazioni ai sensi dell'art. 139 del T.U. (DPR n. 1124/65)

In attesa della semplificazione del flusso di trasmissione delle denunce/segnalazioni di cui al combinato disposto

dell'art.139 del T.U., DPR n.11 24/65, e dell'art.10 del D. lgs. n.38/2000, ai fini dell'alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, istituito presso l'Istituto ai sensi del comma 5 del citato art.10 i medici di famiglia si impegnano a trasmettere copia di dette denunce/segnalazioni alle competenti Sedi dell'INAIL.
L'INAIL si impegna, altresì, a realizzare idonei strumenti informatici al fine di agevolare sia la compilazione che la trasmissione all'INAIL delle copie di dette denunce/segnalazioni.

Art 9 Durata dell'accordo

Il presente Accordo ha durata biennale con decorrenza dalla sottoscrizione e mantiene i suoi effetti fino al rinnovo, che dovrà intervenire entro sei mesi dalla sua scadenza.

Art10 Mancato rinnovo

Trascorsi sei mesi dalla scadenza, in caso di mancato rinnovo del presente Accordo tra le parti ed in presenza di formale denuncia dello stesso, i medici aderenti alle relative Rappresentanze sindacali di categoria possono erogare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'Accordo stesso in regime di libera professione.

Normafinale

Le parti, nel ribadire che la trattazione telematica della certificazione è a grande valore aggiunto sotto il profilo professionale e istituzionale, confermano il reciproco impegno a favorire il rapido pieno sviluppo di tale attività informatica da parte dei medici. A tal fine l'Istituto e le parti sindacali si impegnano a realizzare il periodico monitoraggio della trasmissione telematica, al fine di individuare elementi di interesse comune che rappresentino necessari correttivi all'Accordo.

Trascorsi dodici mesi dalla stipula dell'Accordo le parti procedono alla prima verifica in tal senso.

Roma, 6 settembre 2007

Fonte:INAIL

scarica la versione integrale dell'accordo completa di modulistica :
http://www.pillole.org/public/aspnuke/downloads.asp?id=277

Commento di Luca Puccetti (non impegnativo per l'intera redazione)

Se il nuovo è questo allora i medici di famiglia possono davvero pensare ad emigrare o ad andare in pensione quanto prima. Un accordo di dimensioni economiche veramente misere, quasi al limite della provocazione, date le dovute trattenute di legge. Un modulo molto più impegnativo del precedente e che richiederà più tempo ed un accordo pieno di lacci e lacciuoli a favore dell'INAIL come la mancata corresponsione degli emolumenti al medico in caso di mancato invio oltre il giorno successivo a quello di redazione o se il certificato viene redatto dopo la presa in carico dell'INAIL (e chi ha detto che il lavoratore si debba fidare delle cure e del giudizio dell'INAIL?).

Lo stesso segretario nazionale FIMMG in una lettera elettronica inviata agli iscritti il 12 settembre 2007 definisce la convenzione "non certamente entusiasmante" motivando la firma con il fatto che c'era una bozza di preintesa già firmata (da altra dirigenza sindacale precedente) e che siccome molti medici non si facevano pagare direttamente e l'INAIL pagava i certificati che voleva, allora... meglio questo di nulla.

> [b]L'accordo, secondo lo scrivente, NON E' VINCOLANTE e dunque i medici di famiglia possono continuare ad erogare le prestazioni in regime libero professionale e solo su modulo cartaceo[/b]. Per fortuna non tutti i sindacati di categoria della medicina generale hanno sottoscritto l'accordo. Se il medico che non desidera applicare la convenzione è iscritto ad uno dei sindacati firmatari è opportuno che invii una raccomandata AR all'INAIL in cui dichiari di non aderire alla convenzione.

Sempre il segretario nazionale FIMMG afferma che, secondo l'ufficio legale dell'INAIL ed i consulenti legali del sindacato stesso, l'accordo sarebbe vincolante per tutta la categoria rappresentata, mentre secondo un altro sindacato no. Tuttavia lo stesso segretario FIMMG ricorda che in Italia l'incertezza del diritto è imperante in molti settori. Anche in questo caso non c'è modo di dirimere l'enigma con relativa certezza se non facendo esprimere la Magistratura attraverso un contenzioso che percorra i tre livelli di giudizio.

Di parere diverso il presidente nazionale SNAMI il quale afferma che in un incontro del 19 giugno 2007 con il Direttore INAIL si sarebbe concordato congiuntamente che, indipendentemente dalla firma da parte di alcune OO.SS., qualsiasi medico può decidere autonomamente se aderire o no all'accordo.